

CHIARIMENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020 – ART. 180 DL 34/2020

Con la presente siamo a fornire alcuni chiarimenti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 34/2020.

Il citato decreto all'articolo 180 introduce importanti novità per l'imposta di soggiorno, particolarmente significative per i gestori. L'articolo modifica la normativa previgente prevedendo che il gestore della strutture ricettiva sia il **responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo**; questa modifica rende il gestore direttamente responsabile del versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno indipendentemente dal fatto che l'ospite abbia provveduto o meno al pagamento pertanto non sarà più necessario compilare ed inviare il modello di rifiuto al pagamento.

Restano fermi gli obblighi di versamento trimestrale previsti da regolamento pertanto l'imposta dovuta dovrà essere riversata al comune entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio.

L'articolo 180 modifica anche le scadenze e le modalità di presentazione della dichiarazione che dovrà essere presentata non più con cadenza trimestrale ma una volta l'anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo con riferimento a tutte le somme dovute per l'anno precedente esclusivamente in via telematica e utilizzando un modello che dovrà essere approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non sarà pertanto più possibile presentare le dichiarazioni in formato cartaceo.

Cambiano anche le sanzioni, in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica una sanzione amministrativa da 100 al 200 per cento dell'importo dovuto mentre in caso di ritardato o parziale versamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 vale a dire una sanzione del 30% dell'importo non versato con possibilità di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso.